



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 499 del 29-06-2018	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 E SUCCESSIVI - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DELLA TORRE CIVICA DEL PALAZZO COMUNALE IN NORCIA CAPOLUOGO PIAZZA SAN BENEDETTO - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER IL MONTAGGIO DI PONTEGGIO METALLICO E PUNTELLAMENTO A TUBO GIUNTO.
----------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- Che alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- Che in data 26/10/2016 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- Che ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

VISTO:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”;

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;
- la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;
- la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto *“Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 388 del 26/08/2016 recante *“Primi interventi urgenti di Protezione - Civile conseguenti all’eccezionalità dell’evento che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016;*
- n. 389 del 28/08/2016, n. 391 del 1/09/2016, n. 392 del 6/09/2016, n. 393 del 13/09/2016 e n. 394 del 20/09/2016 e successive, recanti *“Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”*, la quale all’art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione;

VISTO l’articolo 28 comma 1 del D.L. 17.10.2016 n. 189, convertito con modificazioni con L. n. 229 e s.m.i. del 15.12.2016 che stabilisce *“Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all’articolo 3 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni”*;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all' integrità della vita e alla salubrità dell' ambiente;

VISTA:

- la scheda di valutazione G.T.S. n. 263 del 04/05/2018, relativa alla Torre Civica del Palazzo Comunale in Norcia capoluogo, con la quale si riteneva necessario completare la messa in sicurezza della struttura procedendo al puntellamento all'interno e alla realizzazione di un ponteggio esterno per consentire lo smontaggio in sicurezza della parte sommitale della cella campanaria la cui stabilità risulta fortemente compromessa e costituisce pericolo per la pubblica incolumità;
- il contratto di sponsorizzazione tecnica, stipulato tra la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli ed il Comune di Norcia, in data 10.01.2018, Rep. n° 554, Raccolta n° 21426;
- la delibera di Giunta n.84 del 21/05/2018, con la quale si approvava il progetto esecutivo redatto dall'ing. Stefano Podestà relativo all'intervento di cui all'oggetto e che la stessa delibera costituisce adesione in riferimento ai programmi ed obiettivi in applicazione del D.L. 31/05/2014 n. 83, convertito con Legge 106 del 29.07.2014 ed altri effetti dell'art. 17 del D.L. 17.10.2016 n. 189 e successiva Legge 229/2016 di conversione, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo" (Art Bonus);

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. 18/06/2016 n. 50, "Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile";

VISTA la determina 435 del 04/06/2018 di quest'Area con la quale si approvava il verbale di gara e si provvedeva ad affidare alla ditta SEPE COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Afragola (NA), fatte salve le verifiche circa i requisiti di carattere generale dichiarati a corredo dell'offerta presentata, i lavori di cui all'oggetto per un importo contrattuale, al netto del ribasso offerto e comprensivo dei costi della sicurezza, pari ad € 122.745,38;

CONSIDERATO CHE:

- con nota del 22/06/2018 acquisita al protocollo Comunale nr. 13011 del 28-06-2018, l'impresa affidataria dei lavori SEPE COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Afragola (NA), provvedeva a richiedere autorizzazione al subappalto in favore della ditta MILANO EDIL PONTEGGI S.r.l. con sede legale in Contrada Abbasso Maranada, nr. 4 – Napoli, C.F. - Partita IVA: 06962840630;
- con la stessa nota veniva trasmesso il contratto di subappalto sottoscritto tra le parti, con il quale:

- veniva dichiarata da parte dell'impresa SEPE COSTRUZIONI S.r.l. l'insussistenza di forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile nei confronti dell'impresa subappaltatrice;
 - veniva dichiarato dall'Impresa subappaltatrice MILANO EDIL PONTEGGI S.r.l. il possesso dei requisiti di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., oltre che l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - veniva stabilita la corresponsione in favore della ditta subappaltatrice di un prezzo pari ad € 5,50 (cinque/50) a giunto e basette da sbatacchio, e quindi nei limiti imposti di legge riportati nell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
 - veniva stabilito che il pagamento del subappaltatore sarà eseguito direttamente dalla ditta SEPE COSTRUZIONI srl previa presentazione di regolare fattura;
- con la stessa nota veniva inoltre trasmessa:
- l'informazione antimafia speditiva e l'iscrizione provvisoria nell'Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30, comma 6, del D.L. n. 189 del 2016 convertito in Legge n. 229 del 2016, relativa all'impresa subappaltatrice;
 - la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.Lgs 81-2008 e s.m.i. e del D.Lgs. 272/99 e s.m.i. resa dal Legale Rappresentante dell'impresa subappaltatrice;
 - la visura della camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli dalla quale risulta l'iscrizione dell'impresa subappaltatrice al numero REA NA-542356;
- con protocollo Comunale nr. 13130 del 29/06/2018 veniva acquisito il DURC on Line relativo all'impresa MILANO EDIL PONTEGGI SRL attestante la regolare regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL E CNCE, con validità fino al 20/07/2018;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 105 del D. Lgs. n.50/2016 per la legittimità del subappalto, considerando anche che l'art. 5 dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri nr. 388 del 26/08/2016 pone in deroga il citato art. 105 del D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno di spesa a carico dell'Ente;

VISTO il Decreto Sindacale n° 12 del 29/03/2018;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti Locali” e considerati i contenuti di cui all’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. n° 267/2000;

DISPONE

1. che le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;
2. di autorizzare la ditta SEPE COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Afragola (NA), appaltatrice dei “LAVORI DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DELLA TORRE CIVICA DEL PALAZZO COMUNALE IN NORCIA CAPOLUOGO PIAZZA SAN BENEDETTO”, a subappaltare alla ditta MILANO EDIL PONTEGGI S.r.l. con sede legale in Contrada Abbasso Maranada, nr. 4 – Napoli, C.F. - Partita IVA: 06962840630, le seguenti opere: sola posa in opera di ponteggi metallici e puntellamento a tubo e giunto;
3. che l’importo contrattuale non dovrà in alcun modo superare i limiti di legge imposti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
4. di procedere ad adeguata verifica in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 circa la ditta subappaltatrice, stabilendo sin d’ora che la presente autorizzazione al subappalto sarà revocata nel caso in cui la verifica non risulti positiva;
5. di dare atto che:
 - le modalità esecutive dell’opera a seguito del subappalto richiesto non vengono alterate, cosicché l’impresa appaltatrice SEPE COSTRUZIONI S.r.l. resta responsabile dell’opera secondo i patti contrattuali e di Capitolato.;
 - l’Impresa appaltatrice dovrà trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;
 - l’Impresa appaltatrice dovrà trasmettere, prima dell’ingresso in cantiere del subappaltatore, il P.O.S. dell’impresa subappaltatrice, ai sensi dell’art. 105 c. 9 del D.Lgs. 50/2016;
 - non è ammesso il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell’Amministrazione comunale;
 - il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’Ente;

6. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta appaltatrice, al Direttore dei lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per gli adempimenti di conseguenza;

Norcia, 29/06/2018

Il Responsabile dell'Area

Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 29-06-2018 al 14-07-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti